

Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2002)

del 2 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 29 maggio 2002 (Programma d'armamento 2002).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 674 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 16 settembre 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 2 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

¹ RS 101

² FF 2002 4721

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Crediti d'impegno fr.
– Difesa aerea	120 000 000
– Condotta, trasmissioni, esplorazione e guerra elettronica	370 000 000
– Mobilità	87 000 000
– Istruzione	97 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2002	674 000 000
